

L. 53/2000
Misure a sostegno della flessibilità di orario

Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 9 Legge 8 marzo 2000, n. 53 ➤ Decreto 15 maggio 2001
Obiettivo	Sostenere l'introduzione nelle aziende di forme di flessibilità finalizzate a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa, prevedendo a tal fine l'erogazione di contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità.
Soggetti finanziabili	Aziende (imprese di diritto privato, individuali e collettive, anche a partecipazione pubblica, totale o parziale). Il 50% delle risorse disponibili è riservato alle aziende con meno di 50 dipendenti.
Presentazione delle domande	10 febbraio – 10 giugno - 10 ottobre di ogni anno
Metodi di finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anticipo pari al 25% dell'importo ammesso al finanziamento ➤ Saldo, a conclusione di tutte le azioni programmate
Azioni specificamente finanziabili	<ul style="list-style-type: none"> a. Progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario (60% delle risorse stanziare) b. Programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo (20%) c. Progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo (20%)
Durata massima del progetto	24 mesi
Importo massimo finanziabile	1 milione €